

Tribunale Venezia, sez. fallimentare, 11/10/2016, (ud. 08/10/2016, dep.11/10/2016)

Intestazione

Fatto

- rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 e dell' art. 14 ter, comma 3, tra cui la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, la quale si è espressa in ordine a:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- considerato che, sulla base della documentazione disponibile. non risultava il compimento di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;

- ritenuto che, sebbene l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. e) (rectius. art. 14 quinquies, comma 2, 1lett.b)) 1. 3/2012 faccia riferimento al provvedimento di omologazione, tale espressione debba essere riferita al provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14 novies, posto che nella procedura ex art. 14 ter non è prevista alcuna fase di omologa;

ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione;

ha nominato liquidatore per i fini di cui all'art. 14 ter 1. 3/2012 il dott. E. B.;

ha disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul

patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ha disposto la comunicazione ai creditori a mezzo di posta elettronica certificata della domanda e del presente decreto, nel termine di 15 giorni, a cura del liquidatore;

ha ordinato la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

ha ordinato la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Con istanza depositata in data 12 agosto 2016 M.A. ha dichiarato di rinunciare alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.3/2012, aperta con decreto 27 luglio 2016 ed ha chiesto che il Giudice delegato accetti detta rinuncia, escludendola dalla procedura di liquidazione in oggetto.

A sostegno della propria richiesta, M. evidenzia che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono promuovibili solo su impulso di parte, pertanto, venendo a mancare la volontà di procedere, verrebbe a mancare un presupposto fondamentale della procedura, ossia la volontarietà di uno degli istanti.

Per avvalorare il proprio assunto, l'istante richiama l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in relazione al concordato preventivo, per cui la rinuncia alla domanda di concordato preventivo rientra nell'esclusiva disponibilità del debitore.

L.A. non si oppone alla rinuncia di M.A. ed ha manifestato la volontà di proseguire nella procedura con riferimento ai propri debiti ed al proprio attivo.

Ritiene il Tribunale che l'istanza di M.A., di rinuncia ed estromissione dalla procedura di liquidazione cui è stata ammessa, non possa trovare accoglimento.

Delle procedure disciplinate dalla L.3/2012 sono l'accordo del debitore ed il piano del consumatore a presentare affinità con il concordato, mentre la liquidazione dei beni è più vicina alla procedura fallimentare.

Il decreto di apertura della procedura di liquidazione è infatti assimilabile ad una sentenza dichiarativa di fallimento: con il decreto si determina una forma di spossessamento del debitore (ancorché attenuato e ridotto rispetto a quanto accade con il fallimento); il liquidatore nominato ha l'amministrazione dei beni che

compongono il patrimonio di liquidazione (v.art. 14 novies comma 2) ed esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da amministrazione nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione (v. art.14 decies). Il passivo della procedura viene determinato attraverso un vero e proprio sub-procedimento di accertamento del passivo, modellato sulla disciplina prevista per il fallimento, ma affidato al liquidatore, cui compete la formazione dello stato passivo definitivo, essendo riservata al Giudice soltanto la decisione sulle contestazioni dei creditori.

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate - salvo il caso di beni di modesto valore - da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori ed il Giudice in modo da consentire il loro intervento; se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi (v. art. 14 novies comma 2). Eseguita la vendita, il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta (v.art. 14 novies comma 3 ).

L'art. 14 novies u.c. precisa che la liquidazione si chiude con decreto del Giudice dopo la completa esecuzione del programma, ma comunque non prima di quattro anni dalla deposito della domanda, e ciò al fine di non consentire un troppo sollecito accesso all'abitazione.

Evidenziata la sostanziale riconducibilità della procedura di liquidazione alla procedura fallimentare, non è possibile allora consentirne la rinuncia al debitore che vi è stato ammesso, così come non sarebbe possibile acconsentire alla rinuncia al fallimento successivamente all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento in accoglimento di istanza di fallimento in proprio.

Sotto altro profilo, è da considerare che l'istanza di liquidazione è stata presentata congiuntamente da M.A. e L.A. e che essa si incentra sulla liquidazione di un unico

bene immobile tra loro in comunione, in esecuzione del contratto preliminare di compravendita registrato in data 30 giugno 2010 per euro 293.000,00 mentre la perizia di stima svolta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare - ora sospesa per effetto dell'apertura del procedimento di liquidazione - ha stimato l'immobile in euro 193.600.00. La rinuncia di M.A. non appare compatibile con la possibilità che ella profitti comunque dei vantaggi che la procedura di liquidazione comporta, tra cui la vendita della quota parte dell'immobile al prezzo di cui al preliminare ed in particolare della cancellazione della trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli da parte del Giudice Delegato.

PQM

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Venezia, 8 ottobre 2016